

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 270/44/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella esattoriale portante iscrizioni relative ad IVA ed Imposte Dirette, per l'anno 2006.

Precisa parte ricorrente di avere presentato istanza di sgravio del carico tributario, solo parzialmente accolta dall'Ufficio.

Sostiene la illegittimità del ruolo impugnato perché non preceduto dalla comunicazione dell'avviso bonario, in violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente cosa che ha impedito comunque al contribuente il pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Conclude parte ricorrente chiedendo in principalità l'annullamento del ruolo ed, in subordine, la riduzione delle sanzioni.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, la quale ha precisato che il caso di cui si discute rientra tra quelli in cui non vi sia necessità di invio della comunicazione di avviso bonario e comunque, l'Ufficio aderisce alla domanda formulata in subordine dalla parte ricorrente.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritiene fondata la tesi dell'Ufficio in ordine alla non necessità dell'invio della comunicazione bonaria nel caso di specie, non vertendosi nell'ipotesi di incertezze sulla dichiarazione e comunque, preso atto dell'adesione dell'Ufficio all'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla società ricorrente, dispone la riduzione delle sanzioni al 10%. Al parziale accoglimento del ricorso consegue la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina le sanzioni dovute nella misura del 10%.

Spese compensate.